

**DEONTOLOGIA: Espressioni sconvenienti od offensive: illecite anche quelle pronunciate nella dimensione non professionale ovvero della vita privata**

---

**Corte di Cassazione (pres. Virgilio, rel. Stalla), SS.UU, sentenza n. 20383 del 16 luglio 2021**

L'avvocato ha il dovere di comportarsi, in ogni situazione (quindi anche nella dimensione privata e non propriamente nell'espletamento dell'attività forense), con la dignità e con il decoro imposti dalla funzione che l'avvocatura svolge nella giurisdizione e deve in ogni caso astenersi dal pronunciare espressioni sconvenienti od offensive, il cui carattere illecito deve essere accertato caso per caso ed alla luce dell'ambito in cui esse sono pronunciate.

Nella fattispecie:

*in attesa di accedere allo sportello della Cancelleria dei decreti ingiuntivi del Tribunale di Bologna, rivolgendosi ad un collega con le seguenti espressioni a voce alta e **bestemmiando**, affermava: “la finisci di rompermi i coglioni, mi hai rotto i coglioni mi hai rotto i coglioni, sei un decerebrato ! hai capito? sei un decerebrato”*

Il collega – con toni più pacati - porta la questione in Cassazione sottolineando come l'avvenuta depenalizzazione del reato di ingiuria comportasse ex sé l'irrelevanza della condotta sotto un profilo deontologico.

La Cassazione non è dello stesso avviso.